

**Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 2 marzo 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad Sofia-grad — Bulgaria) — «Heta Asset Resolution Bulgaria» OOD/ Nachalnik na Mitnitsa Stolichna**

(Causa C-83/16) <sup>(1)</sup>

*(Rinvio pregiudiziale — Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Codice doganale — Dichiarazione d'esportazione a posteriori — Nozione di «documentazione sufficiente» — Valutazione della sufficienza dei documenti giustificativi)*

(2017/C 168/21)

Lingua processuale: il bulgaro

**Giudice del rinvio**

Administrativen sad Sofia-grad

**Parti**

Ricorrente: «Heta Asset Resolution Bulgaria» OOD

Convenuto: Nachalnik na Mitnitsa Stolichna

**Dispositivo**

- 1) Il combinato disposto dell'articolo 161, paragrafo 5, del regolamento (CCE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, e dell'articolo 788 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento (UE) n. 430/2010 della Commissione, del 20 maggio 2010, dev'essere interpretato nel senso che il venditore stabilito nel territorio doganale dell'Unione europea è considerato esportatore, ai sensi della prima disposizione, nel caso in cui, in seguito alla conclusione di una compravendita delle merci di cui trattasi, la proprietà di queste ultime sia trasferita ad un acquirente stabilito fuori di tale territorio doganale.
- 2) L'articolo 795, paragrafo 1, terzo comma, lettera b), del regolamento n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 430/2010, dev'essere interpretato nel senso che le autorità doganali degli Stati membri hanno la possibilità di esigere documenti giustificativi in aggiunta al contratto di vendita di un'imbarcazione da diporto ad una persona stabilita in uno Stato terzo e alla radiazione di tale imbarcazione dai registri navali dello Stato membro interessato, a condizione che tale richiesta sia conforme al principio di proporzionalità.
- 3) L'articolo 795 del regolamento n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 430/2010, dev'essere interpretato nel senso che l'autorità doganale chiamata ad accettare la dichiarazione d'esportazione a posteriori ai sensi di tale disposizione non è vincolata, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, dalla valutazione, emanata da un'altra autorità doganale, relativa alla sufficienza delle prove, ai sensi dell'articolo 796 quinquies bis, paragrafo 4, di detto regolamento.

<sup>(1)</sup> GU C 136 del 18.4.2016.

**Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 9 marzo 2017 — Simet SpA/Commissione europea**

(Causa C-232/16 P) <sup>(1)</sup>

*(Impugnazione — Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte — Aiuti di Stato — Settore dei trasporti — Servizi di trasporto interregionale tramite autobus — Regolamento (CEE) n. 1191/69 — Diritto a una compensazione degli oneri derivanti dall'esecuzione di obblighi di servizio pubblico — Decisione giudiziaria nazionale — Aiuto incompatibile con il mercato interno)*

(2017/C 168/22)

Lingua processuale: l'italiano

**Parti**

Ricorrente: Simet SpA (rappresentanti: A. Clarizia, C. Varrone e P. Clarizia, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: G. Conte, D. Grespan e P.J. Loewenthal, agenti)

### Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Simet SpA è condannata alle spese.

---

<sup>(1)</sup> GU C 232 del 27.6.2016.

---

### Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 2 marzo 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší soud České republiky — Repubblica ceca) — procedimento penale a carico di Juraj Sokáč

(Causa C-497/16) <sup>(1)</sup>

*(Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Precursori di droghe — Regolamento (CE) n. 273/2004 — Articolo 2, lettera a) — Nozione di «sostanze classificate» — Esclusione dei medicinali — Direttiva 2001/83/CE — Articolo 1, punto 2 — Nozione di «medicinale» — Medicinali contenenti efedrina o pseudoefedrina — Regolamento (CE) n. 111/2005 — Articolo 2, lettera a) — Nozione di «sostanze classificate» — Allegato — Inclusione dei medicinali contenenti efedrina o pseudoefedrina — Assenza di incidenza sulla sfera di applicazione del regolamento (CE) n. 273/2004)*

(2017/C 168/23)

Lingua processuale: il ceco

### Giudice del rinvio

Nejvyšší soud České republiky

### Parte nel procedimento penale principale

Juraj Sokáč

### Dispositivo

- 1) I «medicinali», ai sensi dell'articolo 1, punto 2, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, come modificata dalla direttiva 2004/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, composti da «sostanze classificate», ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe, come modificato dal regolamento (UE) n. 1258/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, quali l'efedrina e la pseudoefedrina, restano esclusi dalla sfera di applicazione di quest'ultimo regolamento dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 1258/2013 e del regolamento (UE) n. 1259/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi.

---

<sup>(1)</sup> GU C 22 del 23.1.2017.